

# Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79  
**NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

**DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 26 del 07.08.09**

**PROPONENTE: Ditta Migliorini & Bertacchi s.r.l.**

**COMUNE: Stazzema (LU)**

**OGGETTO: Variante e proroga della autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA LA PENNA"**

## Il Coordinatore del Settore

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

---

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

IL DIRETTORE

---

**Preso atto** che in data 20.03.09, protocollo n. 979 la Ditta *Migliorini & Bertacchi s.r.l.* ha presentato presso questo Parco, quale *autorità competente*, istanza per il rilascio della autorizzazione alla proroga della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale* e alla variante del progetto di coltivazione del sito denominato "*Cava La Penna*" e che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 20.03.09;

**Vista** la propria determinazione n. 6 del 10.03.04, relativa al rilascio con prescrizioni della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale* ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "*CAVA LA PENNA*";

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

**Visto** l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

**Visto** il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

**Accertato** che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n.65/97;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco;

**Preso atto** che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta in data 20.05.09 esaminata la documentazione prodotta, ha richiesto la presentazione di documentazione integrativa;

**Viste** le integrazioni richieste con nota 1926 del 27.05.09 e pervenute in data 16.07.09, prot. 2929;

**Preso atto** che è pervenuto un parere, in data 14.04.09 prot. n. 1267, da parte della AUSL n. 12, quale amministrazione interessata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98;

**Tenuto conto** che la Commissione tecnica dei Nulla Osta, nella seduta del 05.08.09 nel rilevare la mancanza di chiarezza nelle integrazioni presentate, in particolare nella Tav. 8 - Stato sovrapposto, visto il parere dell'ARPAT e della AUSL, accoglie le osservazioni della AUSL (allegato "A") ed esprime parere contrario alla coltivazione in galleria, concedendo il rinnovo della autorizzazione per la conclusione delle lavorazioni a cielo aperto già autorizzate con PCA n. 06/04, nonché per la conclusione delle operazioni di ripristino, per anni tre. La Commissione conferma le prescrizioni della PCA n. 06/04 integrate dalle prescrizioni contenute nel parere ARPAT (allegato "B").

**Visto** che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui si sviluppa la coltivazione;

**Tenuto conto** che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2.582,30 tramite bonifico in data 14.04.09 il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5%;

#### DETERMINA

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione*

al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente alla proroga, di anni tre, della autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA LA PENNA", secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione di seguito riportate:

**Attività di coltivazione**

- a) Non è autorizzata la variante in galleria di cui alle TAV. 3 – Planimetria di progetto, TAV. 4a e 4b – sezioni di progetto;
- b) Prescrizioni di cui al parere ARPAT pervenuto in data 05/08/09 (allegato "B");
- c) In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;

**Attività di ripristino**

- d) Dovranno essere evitati interventi di inerbimento mediante idrosemina;
- e) Si prescrive l'impiego di materiale vegetale di origine autoctona, operando inoltre una cernita sulle molteplici specie erbacee, arbustive ed arboree proposte;
- f) Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);
- f) I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;

**Ulteriori prescrizioni e condizioni**

- g) nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;
- h) nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto di ripristino sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco.

**DETERMINA ALTRESI'**

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale di **anni tre** a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale* e per il *Nulla Osta del Parco*;

di dare atto che il Parco relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale non è tenuto a verificare la titolarità dei diritti di proprietà del Proponente;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che la presente pronuncia comprensiva di nulla osta, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto è stata rilasciata sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dal Proponente, facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il richiedente resterà comunque unico responsabile, tenendo l'Amministrazione sollevata da ogni contestazione e rivendicazione da parte di terzi circa l'effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema, alla A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore  
dott. arch. Raffaello Puccini**